

Dott. Marco Baccani
Dott. Salvatore Fiorenza
Dott. Ferdinando Ramponi
Dott. Massimo Rho
Dott. Federico Baccani

20121 Milano
Piazza Cavour, 3
Tel. (+39) 02 764214.1
Fax (+39) 02 764214.61

Dott. Filippo Ramponi
Dott. Stefano Ramponi
Rag. Maurizio Saltini
Dott. Gianni Spagarino
Dott.ssa Cristina Torri

C.F./P.IVA 04420200968
studiobaccani@stbac.net
www.baccanieassociati.it

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

Milano, 7 marzo 2017

CIRCOLARE N. 2/2017

1) RITORNATO IL MODELLO INTRA ACQUISTI, OBBLIGHI E SCADENZE

Come noto a partire dal 1° gennaio 2017, per effetto della introduzione del nuovo spesometro trimestrale, era stato soppresso l'obbligo di presentazione del modello INTRA riservato alla comunicazione degli acquisti sia di beni che di servizi.

Con decisione dell'Agenzia delle entrate, congiuntamente con l'Agenzia delle dogane e l'Istat tale soppressione, formalizzata nel recente decreto milleproroghe, viene differita di un anno e quindi rinviata al 1° gennaio 2018.

L'effetto che ne deriva è il permanere per i contribuenti dell'obbligo di trasmissione sia degli intra vendite che degli intra acquisti.

Le scadenze cui inviare i modelli non sono variate, resta quindi in vigore l'obbligo di invio dei modelli con cadenza mensile o trimestrale a seconda che risulti superato il limite dei 50.000 euro, più precisamente la scadenza di invio sarà:

Mensile	Soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) hanno superato il limite trimestrale di 50.000 euro
Trimestrale	Soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di 50.000 euro

L'invio deve avvenire entro il giorno 25 del mese o trimestre di riferimento, da cui, nel caso di invio trimestrale le scadenze saranno:

I trimestre	25 aprile
II trimestre	25 luglio
III trimestre	25 ottobre
IV trimestre	25 gennaio anno successivo

Diversamente in caso di scadenza mensile:

Gennaio	25 febbraio
Febbraio	25 marzo
Marzo	25 aprile
Aprile	25 maggio
Maggio	25 giugno
Giugno	25 luglio
Luglio	25 agosto
Agosto	25 settembre
Settembre	25 ottobre
Ottobre	25 novembre
Novembre	25 dicembre
Dicembre	25 gennaio anno successivo

2) CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Con due distinte risoluzioni pubblicate nel corso del mese di febbraio, l'Agenzia delle entrate interviene per chiarire l'applicazione concreta a due casi del credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

Modifiche dal 2017

Si ricorda che l'articolo 1, comma 15, L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ha introdotto, con effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 le seguenti modifiche:

- il periodo di vigenza del regime agevolativo è prorogato di un anno, in quanto il credito è riconosciuto per gli investimenti effettuati *"dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020"*;
- tale credito è attribuito nella misura unitaria del 50% delle spese ammissibili, indipendentemente dalla tipologia di appartenenza delle stesse;
- l'importo massimo annuale del credito riconosciuto per ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro.

I chiarimenti della risoluzione n. 19/E/2017

Il primo documento da segnalare è la risoluzione n. 19/E/2017, nel quale l'Agenzia delle entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:

- in tema di brevetti, possono essere ammessi al credito d'imposta per ricerca e sviluppo i brevetti per invenzione e i brevetti per modelli di utilità, posto che essi siano funzionali e connessi al progetto di ricerca e sviluppo, tuttora in corso di svolgimento, per il quale la società intende fruire del credito d'imposta; al contrario non possono essere ammessi i marchi d'impresa e i disegni;
- sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisizione di privative da soggetti terzi, anche da un fallimento di altra società;
- in tema di corretta valorizzazione delle singole *"privative industriali"* comprese in un lotto per il quale viene pagato un prezzo complessivo, non è possibile applicare un'imputazione forfettaria, ma occorre valorizzare il singolo bene immateriale individuando un ragionevole criterio di ripartizione, facendo ad esempio riferimento al loro valore normale;
- l'Agenzia delle entrate esclude che sia possibile includere nel calcolo della media di riferimento delle annualità precedenti, i costi sostenuti dalla società fallita, dalla quale i beni immateriali sono stati acquistati.

I chiarimenti della risoluzione n. 21/E/2017

Il secondo documento da segnalare è la risoluzione n. 21/E/2017. In tale documento vengono forniti chiarimenti riguardanti uno specifico investimento, ma comunque vi sono alcuni chiarimenti generalizzabili:

- il personale interno tecnico impiegato in attività di R&S, va collocato tra i costi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera d), mentre i costi sostenuti per l'attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione possono rientrare nella categoria di costi ammissibili ai sensi della lettera c) del comma 6, relativa alla c.d. ricerca "extra-muros", alle condizioni previste dalla norma;
- per quanto riguarda il costo dei prototipi realizzati da terzi, ove il rapporto con i soggetti terzi sia stato improntato ad attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di componenti nuovi, i costi dovranno essere considerati riconducibili alla categoria di cui alla lettera c), comma 6 dell'articolo 3, D.L. 145/2013 e agevolabili al 50%;
- è consentito il cumulo del credito di imposta con altri contributi pubblici o agevolazioni e l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti;
- nel caso di investimento che copra più annualità, sia nella determinazione dell'ammontare degli investimenti eleggibili nel periodo di imposta in cui il contribuente intende beneficiare dell'agevolazione, sia nel calcolo della media, è necessario considerare tutti i costi riferibili alle quattro categorie di spese agevolabili, a prescindere, nel caso in cui la società effettui più progetti di ricerca e sviluppo, dallo specifico progetto per cui gli stessi sono stati sostenuti. Ai fini della valorizzazione di ciascuna categoria di spesa occorre assumere, quale costo rilevante, il costo di competenza del periodo di imposta per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione, al lordo della parte di contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo;
- per quanto concerne la corretta imputazione temporale degli investimenti, i relativi costi devono considerarsi sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente;
- ai fini della documentazione a supporto da conservare, con riferimento agli investimenti relativi ai singoli prototipi realizzati mediante prestazioni di soggetti terzi, in mancanza dei contratti stipulati con detti soggetti, i relativi costi dovranno essere adeguatamente supportati da altri documenti, quali proposte e/o ordini di acquisto e relative fatture. Inoltre, il contribuente, al fine di dimostrare la componente relativa all'attività di ricerca e sviluppo di dette prestazioni, è tenuto ad acquisire anche una relazione sottoscritta dai soggetti terzi commissionari concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce e, comunque, dovrà fornire, in sede di controllo, ogni altro elemento informativo che dimostri l'esistenza di accordi tra le parti volti a realizzare un progetto di ricerca e i relativi corrispettivi.

3) LETTERE DI INTENTO: ISTRUZIONI PER IL DOPPIO INVIO

Gli esportatori abituali che alla fine dello scorso anno o agli inizi del 2017 hanno trasmesso telematicamente i dati al fine di poter ricevere dai propri fornitori fin dal 1° gennaio 2017 le fatture senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, compilando l'opzione temporale (ad esempio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), per poter continuare a ricevere fatture senza applicazione dell'Iva in relazione agli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017 hanno dovuto provvedere a un nuovo invio telematico nei confronti degli stessi fornitori utilizzando il nuovo modello approvato in data 2 dicembre 2016.

Risoluzione n. 120/E/2016

"nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da" (ad esempio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello."

Al contrario, per quanti avevano già provveduto con il vecchio modello a selezionare le opzioni che prevedono l'indicazione di un importo entro il quale la lettera di intento esplica la sua efficacia, nessuna ripresentazione andava effettuata entro lo scorso 1° marzo 2017, posto che l'originaria trasmissione telematica rispecchia le indicazioni contenute nel nuovo modello.

In merito alla quota di *plafond* da indicare nel modello da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate sono sorti dubbi tra gli operatori, che l'Agenzia delle entrate ha risolto con una risposta (la n. 0027195 del 7 febbraio 2017) data a un quesito posto da Confimi Industria (Confederazione delle imprese manifatturiere). Nel documento di prassi si precisa infatti che non vi è alcun impedimento nell'indicare un importo superiore al *plafond* disponibile, posto che quest'ultimo si riduce sulla base degli acquisti effettuati e non già sulla base di quanto dichiarato nel modello da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate. Gli esportatori abituali pertanto non dovranno preoccuparsi di "suddividere" il *plafond* disponibile tra i diversi fornitori, evitando di far sì che la somma delle diverse lettere di intento inviate non ecceda la misura complessiva del medesimo, bensì potranno indicare in ciascuna lettera di intento da inviare a ogni singolo fornitore l'intero *plafond* disponibile (questa soluzione, peraltro, ha il pregio di limitare se non azzerare il rischio di superamento del limite da parte del fornitore).

Qualora, invece, l'esportatore abituale intenda evidenziare nella lettera di intento una quota di *plafond* parametrata alle esigenze dello specifico fornitore e nel corso dell'anno tale quota venga interamente utilizzata, sarà necessario procedere all'invio di una nuova lettera di intento con l'indicazione di una ulteriore quota di *plafond* se l'esportatore abituale vorrà continuare a ricevere fatture dal proprio fornitore senza applicazione dell'Iva. Come precisato dalla risoluzione n. 120/E/2016 si tratta di una "ulteriore" quota di *plafond* che quindi non deve comprendere l'importo contenuto nella lettera di intento inviata in precedenza.

4) NOVITÀ E CHIARIMENTI SULLO SPESOMETRO 2017

Il decreto milleproroghe interviene a modifica della disciplina riguardante l'invio delle fatture secondo le nuove regole introdotte dal D.L. 193/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Di seguito faremo il punto dei nuovi adempimenti, ricordando le scadenze aggiornate e si provvederà a dare conto dei primi chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria attraverso la circolare n. 1/E/2017.

Spesometro e comunicazione delle liquidazioni Iva: le scadenze

Con la riscrittura dell'articolo 21, D.L. 78/2010 viene di fatto sostituito il vecchio spesometro con una **comunicazione telematica dei dati relative alle fatture** emesse, nonché ricevute e registrate nel trimestre di riferimento. La comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bollette doganali d'importazione, nonché i dati contenuti nelle note di variazione.

A regime, la trasmissione telematica dei dati dovrà avvenire, per quasi tutti i trimestri, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, con una posticipazione della scadenza riferita al secondo trimestre, fissata al 16 settembre.

Il decreto prevedeva – in fase di prima applicazione – che la comunicazione relativa al primo semestre dovesse essere effettuata entro la scadenza del 25 luglio 2017; tale scadenza transitoria pareva del tutto inadeguata (visto che per i dati del secondo trimestre vi sarebbe stata una anticipazione di quasi due mesi), ragion per cui il decreto milleproroghe ha previsto, solo per l’anno 2017:

- un accorpamento degli adempimenti in due semestri anziché in quattro trimestri;
- la scadenza del 16 settembre 2017 per il primo semestre 2017 e del 28 febbraio 2018 per il secondo semestre 2017.

Trimestre di riferimento	Scadenza a regime	Scadenza 2017
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio	Cumulativamente al 16 settembre 2017
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	16 settembre	
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre	Cumulativamente al 28 febbraio 2018
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio	

Accanto all’obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016 introduce l’ulteriore obbligo di **trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche** effettuate ai fini Iva. Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-*bis* inserito nel D.L. 78/10, dovrà seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste a regime per la comunicazione di cui al precedente articolo 21.

La disposizione normativa precisa che restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate: ciò significa che se il contribuente liquida l’Iva con cadenza mensile dovrà continuare a versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

È importante notare che in relazione a tale secondo adempimento non è previsto alcun accorpamento o proroga, per cui già per il 2017 saranno applicabili le scadenze trimestrali a regime.

Trimestre di riferimento	Scadenza comunicazione
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	16 settembre
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio

I chiarimenti relativi allo spesometro

Attraverso la circolare n. 1/E/2017 l’Agenzia ha fornito alcune indicazioni riguardanti i dati che dovranno essere inseriti nella comunicazione delle fatture emesse e ricevute: da notare che tali chiarimenti interessano entrambe le comunicazioni (sia lo spesometro ex D.L. 193/2016 che la comunicazione delle fatture ex D.Lgs. 127/2015).

Le informazioni da trasmettere sono relative alle:

- fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione, comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi (aspetto che quindi comporterà un significativo impegno visto che tali fatture non vengono rilevate in contabilità);
- fatture ricevute e bollette doganali registrate (nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell’ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta);
- le note di variazione delle fatture di cui ai precedenti punti.

Non devono invece essere comunicati i dati relativi alle schede carburante registrate.

⇒ I dati delle fatture

Per ogni fattura emessa deve essere indicato l'ammontare dell'imponibile e dell'Iva 0, nel caso in cui l'operazione non comporti addebito di Iva, andrà indicata la **natura dell'operazione**:

- operazioni escluse: si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell'articolo 15, D.P.R. 633/1972.
- operazioni non soggette: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette a Iva (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell'imposta - ad esempio una prestazione di servizi extra-UE - oppure per espressa disposizione di legge);
- operazioni non imponibili: si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili (ad esempio una esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE);
- operazioni esenti: si tratta di fatture relative alle operazioni esenti (a titolo di esempio, una prestazione sanitaria);
- operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fattura: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati, come ad esempio una cessione di un'autovettura usata, o quello dell'editoria;
- operazioni soggette a inversione contabile/*reverse charge*: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l'inversione contabile/*reverse charge* (ad esempio una cessione di rottami);
- operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'Iva: si tratta, in generale, di fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici.

Per le fatture ricevute il campo "Natura" può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l'unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l'annotazione "*inversione contabile (reverse charge)*", vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi "Imposta" e "Aliquota".

⇒ Il documento riepilogativo

Le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e 6, D.P.R. 695/1996): conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi a ogni singola fattura.

Di fatto, dal 2017, il documento riepilogativo diviene pressoché inutilizzabile.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e si riserva la facoltà di approfondire e/o integrare gli argomenti trattati in successive circolari.

Cordiali saluti

Studio Baccani e Associati
Associazione Dottori Commercialisti